

**Ordinanza
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici**
(Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSP)

232.211

del xx

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 33 della legge sulla protezione degli stemmi del 21 giugno 2013¹,

ordina:

Art. 1 Competenza

L'esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla legge sulla protezione degli stemmi del 21 giugno 2013 e dalla presente ordinanza spetta all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.

Art. 2 Lingue delle richieste inviate all'IPI

¹ Le istanze inviate all'IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.

² Dei documenti probatori che non sono depositati in una lingua ufficiale l'IPI può esigere una traduzione e un'attestazione dell'esattezza di quest'ultima. Se la traduzione o l'attestazione non è fornita entro il termine fissato dall'IPI, il documento non viene preso in considerazione.

Art. 3 Contenuto dell'elenco dei segni pubblici protetti

¹ L'elenco dei segni pubblici comprende per ogni segno registrato:

- a. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno protetto;
- b. la denominazione e l'indirizzo dell'autorità competente dell'ente pubblico al quale appartiene tale segno; e
- c. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.

² Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l'elenco comprende per ogni segno registrato eventualmente:

- a. la definizione dei colori del segno;
- b. il riferimento all'atto normativo che regola il segno;
- c. in caso di segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia: il numero di registrazione del marchio.

Art. 4 Informazioni sul contenuto dell'elenco dei segni pubblici protetti

L'IPI fornisce informazioni sul contenuto dell'elenco.

Art. 5 Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all'estero nonché al deposito di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

Art. 6 Domanda d'intervento all'Amministrazione delle dogane

¹ Chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 della legge sulla protezione degli stemmi del 21 giugno 2013 può presentare una domanda d'intervento.

² Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.

³ La Direzione generale delle dogane decide sulla domanda entro e non oltre 40 giorni lavorativi dopo la ricezione della documentazione completa.

⁴ La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

¹ RS 232.21

Art. 7 Ulteriori disposizioni applicabili all'intervento dell'Amministrazione federale delle dogane

All'intervento dell'AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56-57 dell'ordinanza sulla protezione dei marchi del 23 dicembre 1992².

Art. 8 Disposizione transitoria

I termini fissati dall'IPI prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il XX.XX.201X.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero

Il/ la presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova